

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 dicembre 2024

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di dicembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Marco CARREL è assente alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1675** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRIENNALE 2025-2027 PER LA DISTRIBUZIONE IN REGIME DI DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC) DI PRESIDI PER DIABETICI, PER LA PRENOTAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI E CONSEGNA DEI RELATIVI CONTENITORI E PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO FINALIZZATO ALLA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA, ASSOFARM VALLE D'AOSTA E L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi richiama la seguente normativa statale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private e, in particolare, il punto c) del comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede di *“demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto nella precedente lettera b)”*;
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) e, in particolare, l'articolo 2, il quale definisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento di servizi, tra i quali l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici, utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e i relativi decreti attuativi:
 - decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante *“Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”*;
 - decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante *“Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”*;
 - decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante *“Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”*;
 - decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante *“Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009”*;

- il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico);
- il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), il quale, all'articolo 8, prevede, tra l'altro, che *“Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)”*;
- il nomenclatore di cui all'allegato 3 del suddetto decreto recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza elenca i presidi da erogarsi, in applicazione all'articolo 13 del decreto medesimo, agli assistiti affetti da malattia diabetica;
- il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria).

Richiama i seguenti Accordi e Intese:

- Accordo collettivo nazionale vigente, nel quale sono disciplinati i rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate, reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, con il DPR 8 luglio 1998, n. 371;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su *“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di Comunità”* di cui all'articolo 1, commi 403 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Rep. Atti 167/CSR in data 17 ottobre 2019);
- Intesa in data 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021.

Richiama la seguente normativa regionale:

- la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- le leggi regionali con le quali, tra l'altro, sono stati definiti i finanziamenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali sono preposti a finanziare anche le attività di cui alla presente deliberazione:
 - la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali), così come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29;
 - la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026).

Richiama la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI del 22 giugno 2023 recante “Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, della lr 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025”.

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1882, in data 28 dicembre 2017, la quale prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro tra le parti, che definisca una proposta di servizi erogabili in farmacia, con particolare attenzione a garantire adeguati livelli di servizio ai pazienti cronici, al fine di migliorare l'assistenza ai cittadini, grazie alla presenza capillare delle farmacie sul territorio, e di ottimizzare le risorse del Sistema sanitario regionale;
- n. 506, in data 19 giugno 2020, recante “Preso d'atto dell'Accordo biennale per l'avvio del progetto “Farmacia dei servizi”, approvato in data 15 maggio 2020, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta. Prenotazione di spesa”, evidenziando che la scadenza di tale Accordo è stata fissata al 31 dicembre 2021;
- n. 1708, in data 20 dicembre 2021, recante “Approvazione dello schema di accordo triennale per la prosecuzione del progetto “Farmacia dei servizi”, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta”, la quale approva l'Accordo in forza del quale le farmacie possono prenotare visite specialistiche ed esami;
- n. 1183, in data 30 settembre 2024, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per la garanzia dei LEA per l'anno 2025 e per investimenti per l'anno 2026, determinato con le LL.R.R. 25/2023 e 29/2023, come modificate dalla L.R. 12/2024. Prenotazione di spesa”.

Riferisce che:

- le farmacie assolvono un ruolo centrale e particolarmente strategico sul territorio per il servizio di prossimità verso tutti gli utenti e rappresentano altresì preziosi punti di riferimento per gli assistiti, anche in considerazione della professionalità dei farmacisti che vi esercitano;
- la fornitura di presidi per diabetici è attiva presso le farmacie dal 1° luglio 2020, secondo le modalità previste nell'Accordo del 15 maggio 2020, di cui alla DGR 506/2020, e da allora il servizio è svolto con regolarità, incontrando il favore dell'utenza;
- la fattiva collaborazione tra le parti e un'accurata programmazione delle attività hanno consentito di affrontare efficacemente le intervenute complicazioni gestionali, come ad esempio la sostituzione dei glucometri in uso agli oltre 5.000 pazienti diabetici e l'aggiunta alla dotazione delle farmacie di dispositivi avanzati di monitoraggio;
- il servizio di prenotazione di esami e visite specialistiche, anch'esso previsto nell'Accordo del 15 maggio 2020, attivo dal 15 marzo 2021, ha suscitato interesse soprattutto con riferimento agli esami di laboratorio;
- dal 14 giugno 2021 le farmacie hanno avviato la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del FSE da parte dei sanitari, in relazione al quale è auspicabile un potenziamento dell'offerta;
- le farmacie convenzionate e le competenti strutture aziendali hanno, a più riprese,

rappresentato la necessità di favorire ulteriormente l'accesso da parte dell'utenza ai contenitori per la raccolta di campioni biologici, anche disgiuntamente dal servizio di prenotazione degli esami.

Riferisce, altresì, che nel corso della riunione del Tavolo Farmacie, tenutasi in data 6 dicembre 2024, la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d'Aosta e Assofarm Valle d'Aosta) hanno raggiunto l'Accordo di cui trattasi.

Dà atto che i servizi individuati a formare parte dell'Accordo di cui trattasi consistono, nello specifico, nelle seguenti attività:

- distribuzione, in regime di Distribuzione per Conto (DPC), dei presidi per diabetici (aghi per penna, apparecchi pungidito, lancette pungidito, reattivi per glicemia, siringhe, sensori e glucometri);
- prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna dei relativi contenitori ed espletamento dell'attività informativa in favore dell'utenza;
- consegna, disgiunta dalla prenotazione di cui al punto precedente, di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali in favore degli utenti muniti di impegnativa;
- raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato.

Rende noto che le modalità organizzative per l'erogazione dei servizi sopra descritti sono dettagliate nell'Accordo triennale, allegato alla presente deliberazione.

Comunica che, con riferimento alle prestazioni di cui trattasi, sono state concordate le remunerazioni alle farmacie come di seguito rappresentate:

- euro 6,00 (IVA al 22% esclusa) ad accesso, per la distribuzione per conto dei presidi per diabetici, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio;
- euro 4,00 (IVA al 22% esclusa) a prestazione per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami;
- euro 1,00 (IVA al 22% esclusa) a ricetta, in relazione alla distribuzione di contenitori per campioni urinari e fecali, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio;
- euro 3,50 (IVA al 22% esclusa) a prestazione, per l'acquisizione del consenso FSE e per l'esecuzione di operazioni correlate sul portale dedicato.

Dà atto che l'onere stimato derivante dall'applicazione della presente deliberazione, secondo quanto riferito dai competenti uffici regionali sulla base delle comunicazioni pervenute per le vie brevi dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, è determinato in complessivi euro 77.000,00 annui, come di seguito dettagliato:

- distribuzione presidi per diabetici - circa euro 55.000 (lordo IVA);
- prenotazione di esami e visite specialistiche e acquisizione del consenso FSE ed esecuzione di operazioni correlate sul portale dedicato - circa euro 12.000 (lordo IVA);
- consegna dei contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali - circa euro 10.000 (lordo IVA).

Ritiene, pertanto, necessario approvare lo schema di Accordo sopra citato, finalizzato a valorizzare il ruolo delle farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale e la prossimità al cittadino mediante la prosecuzione del progetto “Farmacia dei servizi”.

Ritiene di stabilire che l’Accordo di cui alla presente deliberazione sia sottoscritto, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e, per l’Azienda USL della Valle d’Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Dà, infine, atto che i competenti uffici della Struttura proponente hanno verificato che gli oneri che derivano dalle disposizioni di cui alla proposta della presente deliberazione saranno a carico del bilancio dell’Azienda USL della Valle d’Aosta nell’ambito delle autorizzazioni di spesa approvate dall’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25, come modificato dall’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la propria deliberazione n.1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato congiuntamente dalla Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo triennale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, approvato nella riunione del Tavolo Farmacie, svoltasi in data 6 dicembre 2024, tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda USL della Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta), per l’espletamento presso le farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale nell’ambito del progetto “Farmacia dei servizi”, delle seguenti attività:

- distribuzione, in regime di Distribuzione per Conto (DPC), dei presidi per diabetici (aghi per penna, apparecchi pungidito, lancette pungidito, reattivi per glicemia, siringhe, sensori e glucometri);
- prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna dei relativi contenitori ed espletamento dell’attività informativa in favore dell’utenza;
- consegna, disgiunta dalla prenotazione di cui al punto precedente, di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali in favore degli utenti muniti di impegnaviva;

- raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato;
2. di stabilire che, con riferimento alle prestazioni di cui trattasi, sono state concordate le remunerazioni alle farmacie come di seguito rappresentate:
 - euro 6,00 (IVA al 22% esclusa) ad accesso, per la distribuzione per conto dei presidi per diabetici, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio;
 - euro 4,00 (IVA al 22% esclusa) a prestazione per le prenotazioni di visite specialistiche ed esami;
 - euro 1,00 (IVA al 22% esclusa) a ricetta, in relazione alla distribuzione di contenitori per campioni urinari e fecali, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio;
 - euro 3,50 (IVA al 22% esclusa) a prestazione, per l'acquisizione del consenso FSE e per l'esecuzione di operazioni correlate sul portale dedicato;
 3. di dare atto che la spesa annua stimata derivante dall'applicazione della presente deliberazione, comunicata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta ai competenti uffici regionali, è determinata in complessivi euro 77.000,00 annui;
 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
 5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 6. di stabilire che l'Accordo di cui alla presente deliberazione sia sottoscritto, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e, per l'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal Direttore generale, producendo i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
 7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta e alle rappresentanze sindacali delle farmacie per agli adempimenti e il seguito di competenza;
 8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet ufficiale regionale, nella sezione dedicata del canale *Sanità*.

**SCHEMA DI
ACCORDO TRIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE IN REGIME DI DISTRIBUZIONE
PER CONTO DI PRESIDI PER DIABETICI, PER LA PRENOTAZIONE DI VISITE
SPECIALISTICHE ED ESAMI E CONSEGNA DEI RELATIVI CONTENITORI E PER
LA RACCOLTA DEL CONSENSO FINALIZZATO ALLA CONSULTAZIONE DEL
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA, ASSOFORM VALLE D'AOSTA E
L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA**

Premesso che:

- i. il d.lgs. n. 502/1992 di approvazione del riordino della disciplina in materia sanitaria prevede all'art. 8, comma 2, tra l'altro, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da appositi accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- ii. l'Accordo collettivo nazionale vigente disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private ed è reso esecutivo, ai sensi del sopracitato art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371;
- iii. il d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, avente ad oggetto “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” definisce una serie di servizi a forte valenza socio-sanitaria erogabili dalle farmacie;
- iv. in attuazione del citato d.lgs. 153/2009 sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali:
 - ✓ 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009”;
 - ✓ 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”;
 - ✓ 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante “Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
 - ✓ 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante “Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009”;
- v. il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, all'art. 8, in tema di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate, prevede, tra l'altro, che “Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio - sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e)”;
- vi. il nomenclatore di cui all'allegato 3 del suddetto decreto recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza elenca i presidi da erogarsi, in applicazione dell'articolo 13 del decreto medesimo, agli assistiti affetti da malattia diabetica;

- vii. la fornitura di presidi per diabetici è attiva presso le farmacie dal 1° luglio 2020 e da allora il servizio è svolto con regolarità, incontrando il favore dell'utenza;
- viii. la fattiva collaborazione tra le parti e un'accurata programmazione delle attività hanno consentito di affrontare efficacemente le intervenute complicazioni gestionali, ad esempio la sostituzione dei glucometri in uso agli oltre 5.000 pazienti diabetici e l'aggiunta alla dotazione delle farmacie di dispositivi avanzati di monitoraggio;
- ix. in relazione alla fornitura di presidi per diabetici la proiezione di spesa per il 2024 è di poco superiore ai 50 mila euro;
- x. il servizio di prenotazione di esami e visite specialistiche, attivo dal 15 marzo 2021, ha suscitato interesse soprattutto con riferimento agli esami di laboratorio;
- xi. dal 14 giugno 2021 le farmacie hanno avviato la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del FSE da parte dei sanitari in relazione al quale è auspicabile un potenziamento dell'offerta; quanto ai servizi di prenotazione e acquisizione del consenso FSE, offerti rispettivamente da metà marzo e metà giugno 2021, la proiezione complessiva di spesa per fine anno è di circa 12 mila euro;
- xii. le farmacie convenzionate e le competenti strutture aziendali hanno, a più riprese, rappresentato la necessità di favorire ulteriormente l'accesso da parte dell'utenza ai contenitori per la raccolta di campioni biologici, anche disgiuntamente dal servizio di prenotazione degli esami;
- xiii. le parti, considerate la capillare distribuzione sul territorio regionale delle farmacie convenzionate, la professionalità dei farmacisti che vi esercitano e la positiva esperienza sin qui maturata, convengono sull'opportunità di confermare, potenziandoli, i servizi offerti;

sono definite le modalità per la distribuzione in regime di Distribuzione Per Conto (DPC) di presidi per diabetici, per la prenotazione di visite specialistiche ed esami e consegna dei relativi contenitori e per la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico da parte di

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Azienda USL della Valle d'Aosta

Federfarma Valle d'Aosta

Assofarm Valle d'Aosta

come di seguito specificato.

1. Oggetto

Oggetto del presente Accordo sono:

- (i) la distribuzione, in regime di Distribuzione Per Conto (DPC), dei presidi per diabetici (aghi per penna, apparecchi pungidito, lancette pungidito, reattivi per glicemia, siringhe, sensori e glucometri);
- (ii) la prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna dei relativi contenitori ed espletamento dell'attività informativa in favore dell'utenza;
- (iii) la consegna, disgiunta dalla prenotazione di cui al punto (ii), di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali in favore degli utenti muniti di impegnativa;
- (iv) la raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato.

2. Ambito di applicazione e periodo di validità

Il presente Accordo si riferisce ai servizi erogati da tutte le farmacie convenzionate della Regione in favore degli assistiti residenti in Valle d'Aosta o iscritti al SSR ed è valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

3. Modalità operative

3.1. Distribuzione dei presidi per diabetici

3.1.1. *L'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito Azienda USL) provvede a:*

- a) concludere un Accordo tecnico con il distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni di categoria dei farmacisti per la definizione degli aspetti operativi relativi alla gestione dei presidi oggetto di DPC e dei connessi flussi informativi (tale Accordo è a valere anche per i contenitori di cui al successivo paragrafo 3.2);
- b) assicurare la disponibilità dei presidi oggetto del presente Accordo in quantitativi idonei a garantire la puntualità del servizio, immagazzinandoli in spazi messi a sua disposizione esclusiva dal distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni delle farmacie pubbliche e private;
- c) consentire alle farmacie di costituire un *ministock* dei presidi in oggetto, finalizzato a garantire una maggiore tempestività dell'assistenza, definendone la consistenza quali-quantitativa sulla base del volume di attività atteso; nel caso dei dispositivi avanzati, alle farmacie potrà essere chiesto di eseguire l'ordine su richiesta da parte dell'assistito;
- d) mettere gratuitamente a disposizione delle farmacie un applicativo che si configuri quale strumento esclusivo di gestione della fornitura dei presidi per diabetici;
- e) permettere alle farmacie, mediante il sopracitato applicativo, di richiamare l'autorizzazione alla fornitura di presidi per diabetici dell'assistito, che dia evidenza della tipologia di presidi prescritti, del relativo fabbisogno e della cadenza degli accessi;
- f) fornire alle farmacie convenzionate gli elementi necessari al fine di informare compiutamente gli assistiti sulle corrette modalità di utilizzo dei presidi;
- g) riconoscere una remunerazione del servizio di distribuzione, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa) 6,00 euro ad accesso;
- h) liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme dovute alle farmacie a titolo di remunerazione del servizio, sulla base della documentazione contabile trasmessa dalle farmacie medesime secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata, corredata dal foglio riepilogativo generato dal suddetto applicativo, firmato per ricevuta dall'assistito e completo delle fustelle adesive (se presenti). La gestione del foglio riepilogativo e delle relative fustelle potrà essere superata in caso di revisione dell'attuale sistema di controllo;
- i) informare puntualmente tutti i soggetti interessati circa i contenuti e le modalità di attuazione del presente Accordo, nonché riguardo a modifiche che dovessero riguardare la tipologia di presidi che ne sono oggetto;
- j) operare la fornitura diretta dei presidi in oggetto qualora ritenuto necessario al fine di evitare disagi al paziente.

3.1.2. *Le farmacie convenzionate pubbliche e private provvedono a:*

- a) individuare il distributore all'ingrosso che, operando nel rispetto della normativa vigente in materia, provveda, nei termini definiti da un successivo accordo tecnico con l'Azienda USL, a:
 - custodire in conto deposito presso i propri magazzini, in locali a ciò esclusivamente dedicati, i presidi acquistati dall'Azienda USL, avendo cura di rispettarne le corrette modalità di conservazione;

- consegnare alle farmacie convenzionate della Regione, sulla base delle richieste generate dall'applicativo di gestione delle forniture, i presidi in parola;
- inviare settimanalmente all'Azienda USL un flusso informativo che dia evidenza di ogni movimento di magazzino, nonché delle giacenze aggiornate;
- risarcire danni eventualmente arrecati all'Azienda USL in conseguenza di smarrimenti, danneggiamenti, furti o alterazioni di presidi occorsi successivamente alla consegna da parte del fornitore e fino alla presa in carico da parte della farmacia.

Le suddette modalità operative poste in capo al distributore all'ingrosso si applicano anche alla distribuzione dei contenitori di cui al paragrafo 3.2.;

- b) prendere in carico i presidi ordinati mediante l'applicativo di gestione, avendo cura di collocare il *ministock*, la cui consistenza quali-quantitativa è definita dall'Azienda USL, in spazi dedicati, separato dai prodotti propri, e conducendo un inventario qualora richiesto dall'Azienda USL medesima;
- c) consegnare all'assistito, preferibilmente in un'unica soluzione, i presidi per diabetici prescritti nell'autorizzazione caricata sull'applicativo dedicato, in un quantitativo tale da coprire, senza superarlo, il fabbisogno del paziente sino al successivo accesso;
- d) trasmettere all'Azienda USL eventuali richieste del MMG per l'attivazione transitoria di una fornitura supplementare di presidi;
- e) registrare la fornitura dei presidi mediante l'applicativo di gestione, stampando il foglio riepilogativo della fornitura, da presentare all'Azienda USL debitamente firmato per ricevuta dall'assistito e corredato delle fustelle adesive (se presenti), contestualmente al documento contabile, secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata. La gestione del foglio riepilogativo e delle relative fustelle potrà essere superata in caso di revisione dell'attuale sistema di controllo;
- f) risarcire all'Azienda USL, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dalla stessa per l'acquisto, eventuali danni derivanti da scadenze, danneggiamenti, furti o alterazioni dei presidi occorsi durante la loro conservazione in farmacia;
- g) recepire puntualmente le modifiche apportate dall'Azienda USL alla tipologia dei presidi oggetto del presente Accordo.

3.2 Prenotazione di visite specialistiche ed esami e consegna dei relativi contenitori; raccolta del consenso finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico

3.2.1. L'Azienda USL provvede a:

- a) verificare che le farmacie siano munite di un'utenza sull'applicativo di prenotazione di visite specialistiche ed esami, sull'applicativo per la gestione del magazzino di contenitori per la raccolta di campioni urinari e fecali, e sul portale dedicato all'acquisizione del consenso FSE;
- b) garantire alle farmacie il dovuto supporto tecnico e informativo, nonché una congrua disponibilità, presso il distributore all'ingrosso di cui al paragrafo 3.1, dei contenitori da consegnare contestualmente alla prenotazione di specifiche prestazioni o, disgiuntamente dalla prenotazione, su richiesta di assistiti muniti di un'impegnativa per esami urinari o fecali;
- c) assicurare alle farmacie, mediante l'applicativo di gestione del magazzino, il mantenimento di un congruo *ministock* di contenitori per campioni urinari o fecali;
- d) verificare la disponibilità, sull'applicativo di prenotazione di visite specialistiche ed esami, del materiale informativo da fornire all'assistito contestualmente alla prenotazione di particolari esami o visite;

- e) riconoscere una remunerazione del servizio, comprensiva della quota eventualmente destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa):
- 4,00 euro a prestazione in relazione alla prenotazione di visite specialistiche ed esami;
 - 1,00 euro a ricetta in relazione alla distribuzione di contenitori per campioni urinari e fecali;
 - 3,50 euro a prestazione in relazione all'acquisizione del consenso FSE e all'esecuzione di operazioni correlate sul portale;
- f) liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme dovute alle farmacie a titolo di remunerazione dei servizi in oggetto, sulla base della documentazione contabile trasmessa dalle farmacie medesime secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata;
- g) informare tempestivamente tutti i soggetti interessati circa i contenuti e le modalità di attuazione del presente Accordo, nonché riguardo a eventuali modifiche relative alle prestazioni che ne sono oggetto.

Le farmacie convenzionate pubbliche e private provvedono a:

- a) prendere in carico i presidi ordinati mediante l'applicativo di gestione del magazzino, avendo cura di collocare il *ministock*, la cui consistenza quali-quantitativa è definita dall'Azienda USL, in spazi dedicati, separato dai prodotti propri, e conducendo un inventario qualora richiesto dall'Azienda USL medesima;
- b) prenotare visite specialistiche ed esami in favore degli assistiti muniti della relativa impegnativa mediante l'applicativo dedicato, secondo le modalità già illustrate dall'Azienda USL;
- c) consegnare all'assistito il materiale informativo e i contenitori per campioni urinari e fecali contestualmente alla prenotazione degli esami che lo richiedono, avendo cura di registrare la fornitura mediante l'applicativo di gestione del magazzino;
- d) fornire, anche disgiuntamente dalla prenotazione di esami, senza oneri a carico del cittadino, contenitori per campioni urinari e fecali a beneficio di assistiti muniti della relativa impegnativa;
- e) proporre attivamente presso la clientela il servizio di raccolta del consenso alla consultazione del FSE e le operazioni correlate, secondo le modalità già indicate e periodicamente aggiornate dall'Azienda USL;
- f) consegnare all'Azienda USL il documento contabile relativo ai servizi in oggetto, secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata.

4. Disposizioni finali

L'Accordo può essere modificato per espressa volontà delle parti. In caso di emanazione di disposizioni legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi o accordi convenzionali incidenti sul contenuto del medesimo, le parti si impegnano ad un ulteriore confronto finalizzato all'adozione delle necessarie modifiche e integrazioni.

Le controversie inerenti l'applicazione del presente Accordo che, nonostante ogni ragionevole sforzo delle parti, non abbiano trovato una risoluzione consensuale verranno sottoposte al giudizio della commissione farmaceutica aziendale. In relazione ai presidi per diabetici e ai contenitori per esami urinari e fecali, eventuali addebiti saranno calcolati sommando gli oneri di distribuzione al costo sostenuto dall'Azienda USL per l'acquisto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

5. Spese di bollo e di registrazione

Le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Aosta, li

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Assessore alla sanità, salute e politiche sociali)

per l'Azienda USL della Valle d'Aosta
(Direttore Generale)

per Federfarma Valle d'Aosta
(Presidente)

per Assofarm Valle d'Aosta
(Presidente Azienda Pubblici Servizi APS Aosta)